

**Consiglio Regionale
della Puglia**

**2. Commissione Consiliare Permanente
(Affari Generali)**

RIESAME LEGGE REGIONALE

Modifica del testo unificato delle leggi regionali n. 31 del 5.11.82 e n. 33 del 19.11.82.

Relatore: Cons. DI GIOIA

R E L A Z I O N E

Il Governo ha rinviato a nuovo esame la legge in quanto l'art. 3, prevedendo la valutazione del servizio, avente natura privatistica, prestato presso il disciolto C.I.A.P.I., é in contrasto con i principi desumibili dalla legislazione statale in materia di pubblico impiego.

Il rilievo attiene la valutazione, ai fini dell'art. 37 L.R. 26/84 (riequilibrio anzianità), del servizio reso presso il disciolto C.I.A.P.I., a ragione della natura privatistica del rapporto di lavoro all'epoca esistente.

Va puntualizzato che la disposizione controversa non prevede la valutazione di tutto il servizio reso presso il C.I.A.P.I., ma solo del periodo successivo al trasferimento delle funzioni di cui alla Delibera CIPE del 12/12/72, connotato com'è tale periodo da indubbi requisiti di "pubblicità".

Tuttavia può accogliersi il rilievo governativo, considerata la marginale importanza della questione nell'economia generale della legge all'esame, della quale gli obiettivi principali risultano fuori discussione.

IL RELATORE

(Lillino Di Gioia)

84

II COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE

DECISIONE N. .75.. DEL .20/10/1987.

1. La II Commissione ha esaminato nella/~~la~~ seduta/~~la~~ del...20/10/1987..... i
seguenti atti assegnati dalla Presidenza del Consiglio regionale, rispettiva-
mente in data .18/3/1987.....: riesame L.R. "Modifica del Testo Unifi-
cato delle leggi regionali n. 31 del 5.11.82 e n. 33 del 19.11.82".

2. Dopo ampia discussione, la II Commissione decide di esprimere parere **favorevole**
..... sugli atti di cui al punto 1, nel testo di cui all'allega-
to che costituisce parte integrante della presente decisione.

3. La II Commissione, altresì, esprime le seguenti raccomandazioni:
.....
.....

4. La presente decisione è stata adottata .. **all'unanimità**

- 5) La II Commissione ha designato quale relatore il Commissario: .. **Di Gioia**

PL/rp

**Consiglio Regionale
della Puglia**

Commissione Consiliare Permanente
(Affari Generali)

3

Art. 1

Il primo comma dell'art. 3 del Testo Unificato delle leggi regionali nn. 31 e 33 del 5.11.82 e del 19.11.82 è soppresso e sostituito dal seguente:

"Il personale attualmente in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato presso i CIAPI di Bari e Foggia, che sia stato assunto in data non posteriore all'1.7.1979, è inquadrato a domanda, previo superamento di una prova concorsuale consistente in un esame colloquio, nel ruolo unico regionale".

Il terzo, quarto, quinto, sesto, settimo e ottavo comma dello stesso articolo sono soppressi e nell'ordine sostituiti dai seguenti:

- "L'esame colloquio si svolgerà dinanzi ad una Commissione presieduta dall'Assessore al Personale e composta da: esperto designato dall'Assessore al Personale; esperto designato dallo Assessore alla Formazione Professionale; esperto designato dall'Assessore all'Industria; un esperto designato dalle tre Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative del personale regionale. Le funzioni di segretario saranno svolte da unità del Settore Personale appartenente all'ottava qualifica funzionale".

**Consiglio Regionale
della Puglia**

Commissione Consiliare Permanente
(Affari Generali)

4

- "L'esame colloquio si svolgerà, in relazione alle qualifiche funzionali d'inquadramento, con programmi differenziati".
- "Con deliberazione della Giunta regionale sarà costituita la Commissione e saranno fissati i programmi".
- "L'inquadramento, superato l'esame colloquio, va effettuato nelle qualifiche funzionali regionali di cui alla legge regionale n. 26 del 9.5.84 secondo l'allegata tabella A di comparazione".
- "Le posizioni di provenienza presso i CIAPI, previste nella stessa tabella di equiparazione, debbono risultare, da atti formali applicativi di Contratto di lavoro del CIAPI, alla data del 21.4.80".
- "Sono fatti salvi eventuali diritti del personale acquisiti dopo tale data per sentenze esecutive della Magistratura o per transazioni giudiziali o attribuiti con atti formali della Giunta o del Consiglio regionale".

L'ultimo comma dell'art. 3 del Testo Unificato delle LL.RR. nn.31 e 33 del 5.11.82 e del 19.11.82 è soppresso e sostituito dal seguente:

"L'inquadramento decorre dal primo giorno del mese successivo a quello dell'approvazione della graduatoria da parte della Giunta regionale; ai fini giuridici, la decorrenza è fissata al 1° gennaio 1984".

**Consiglio Regionale
della Puglia**

5

Commissione Consiliare Permanente
(Affari Generali)

Art. 2

Gli incrementi dei posti nei livelli della L.R. 13.3.80, n. 16, di cui all'art. 5 del Testo Unificato, si intendono riferiti alle corrispondenti qualifiche funzionali della L.R. 9.5.84 n. 26.

Art. 3

L'articolo 6 del Testo Unificato delle leggi regionali nn. 31 e 33 del 1982 è soppresso e sostituito dal seguente:

"Il personale proveniente dai CIAPI di Bari e Foggia ed inquadrato nel ruolo regionale avrà diritto al trattamento economico iniziale di qualifica previsto dalla legge regionale 9.5.1984, n. 26.

Avrà anche diritto al salario di anzianità di cui all'articolo 31 della stessa legge regionale 9.5.1984, n. 26 a partire dalle date ivi previste ed al riequilibrio delle anzianità di cui all'art. 37 della stessa legge.

Allo stesso personale sarà conservato come assegno personale pensionabile riassorbibile secondo le modalità previste per i dipendenti statali, la eventuale differenza tra il trattamento economico maturato alla data di inquadramento e quello spettante in applicazione del comma precedente".

**Consiglio Regionale
della Puglia**

**Commissione Consiliare Permanente
(Affari Generali)**

7

Art. 4

**Sono abrogate le norme in contrasto da quanto stabilito nei precedenti
articoli.**

uglia

Consiliare Permanente
(ari Generali)

TABELLA "A" DI COMPARAZIONE

POSIZIONI DI PROVENIENZA CIAPI	QUALIFICHE FUNZIONALI L.R. 26 DEL 9/5/1984	Tot.
- Direttore Coordinatore n.1 - Capo Servizio (Responsabile di Unità organica complessa) n.4	I ^a qualifica funzionale direzionale	5
- Capo Ufficio (Responsabile di Unità semplice) n.7 - Capo Settore (Responsabile di Unità organica semplice) n.2	VIII ^a qualifica funzionale	9
- Insegnante n.59	VII ^a qualifica funzionale	59
- Impiegato di concetto n.17 - Assistente Sociale n. 1 - Insegnante n. 0	VI ^a qualifica funzionale	18
- Impiegato esecutivo n. 4 - Dattilografo n. 4 - Infermiere n. 1 - Magazziniere n. 1 - Manutentore tecnico n. 1	IV ^a qualifica funzionale	11
- Autista I ^a classe n. 4 - Addetto taglio materiali n. 1 - Custode centralinista di apparati complessi n. 2 - Addetto toforiproduzione n. 1 - Autista fattorino n. 1	III ^a qualifica funzionale	10
- Custode n. 1 - Bidello n. 6	II ^a qualifica funzionale	7
	TOT. COMPLESSIVO	119